



AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nelle verifiche di vulnerabilità sismica, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, nonché servizi di pre-caratterizzazione ambientale del suolo e del sottosuolo, rilievi arborei e vegetazionali corredati da relative prove, analisi ed indagini, da eseguirsi sul complesso immobiliare denominato "ex compendio ANCIFAP" (scheda TAV0002) situato nella provincia di Taranto, con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del 23/06/2022.

CUP E53B22000030001

CIG B2141963CA

TRA

Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione (di seguito anche brevemente "**Struttura**" o "**Stazione Appaltante**") con sede legale in Roma, Via Barberini n. 38, 00187, C.F. e P.I. 06340981007, in persona del Responsabile dell'Unità Organizzativa Tecnica – Progettazione e altri servizi tecnici, Ing. Letizia Gabrielli, in virtù dei poteri attribuiti con delega del Direttore *ad interim* della Struttura per la Progettazione n. prot. SpP/Atti n. 10 del 15/01/2024 (di seguito anche solo "**Stazione Appaltante**");

E

[▪] con sede legale in [▪] Via [▪] n. [▪], C.F. e P.I. n. [▪], in persona del [▪], Sig. [▪] domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo "**Affidatario**" o "**Operatore Economico**");

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 2936/SpP del 20/11/2023, è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (d'ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023, l'Ing. Antonio Gallucci;
- con decisione a contrarre prot. n. 345/SpP/Atti del 13/06/2024, la Struttura per la Progettazione ha avviato una gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'articolo 71 del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, volta all'individuazione di un operatore economico con cui stipulare un contratto per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nelle verifiche di vulnerabilità sismica, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, nonché servizi di pre-caratterizzazione ambientale del suolo e del sottosuolo, rilievi arborei e vegetazionali corredati da relative prove, analisi ed indagini, da eseguirsi sul complesso immobiliare denominato "ex compendio ANCIFAP"

(scheda TAV0002) situato nella provincia di Taranto, con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e mediante l'uso di materiali;

- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge relative al possesso in capo all'Affidatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti dell'Operatore Economico hanno dato tutte esito positivo;
- con determina prot. n. [■] del [■] la procedura è stata aggiudicata all'Operatore Economico [■], con sede legale in [■] Via [■] n. [■], C.F. e P.I. n. [■];
- l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
 - un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di [■], a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da [■], in data [■] e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € [■] (all. [■]);
 - una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (*schemi tipo predisposti dal D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n. 291*), ex art. 1917 c.c. per la copertura dei rischi di natura professionale, emessa da [■], in data [■] e valida sino al [■], per un importo garantito pari ad € [■] (all. [■]);
 - una polizza assicurativa di di responsabilità civile per danni (*schemi tipo predisposti dal D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n. 291*) prevista dall'art. 117, comma 10, del Codice, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e per danni causati a terzi, connessi all'espletamento della campagna di indagini ed alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi emessa da [■], in data [■] e valida sino al [■], per un importo garantito pari ad € [■] (all. [■]).

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse, Allegati e Definizioni

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato "A" – **Capitolato Speciale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, **Capitolato**);
- Allegato "B" – **Offerta tecnica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "C" – **Offerta economica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "D" – **Patto d'integrità**;
- Allegato "E" – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**);
- Allegato "F" – **Schema DUVRI**;
- Allegato "G" - **CCNL applicato alla manodopera**

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

- Il presente Contratto;
- Allegato "A" – **Capitolato Speciale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, **Capitolato**);

- Allegato “B” – Offerta **tecnica** dell’Operatore Economico;
- Allegato “C” – Offerta **economica** dell’Operatore Economico;
- Allegato “D” – **Patto d’integrità**;
- Allegato “E” – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d’ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**);
- Allegato “F” – **Schema DUVRI**.

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione;

Affidatario o Appaltatore: l’Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall’Agenzia con l’Operatore Economico, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

Art. 2 Oggetto

L’Agenzia, ai sensi dell’art. 1655 c.c., affida all’Affidatario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna i servizi relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nelle verifiche di vulnerabilità sismica, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, nonché servizi di pre-caratterizzazione ambientale del suolo e del sottosuolo, rilievi arborei e vegetazionali corredati da relative prove, analisi ed indagini, da eseguirsi sul complesso immobiliare denominato “ex compendio ANCIFAP” (scheda TAV0002) situato nella provincia di Taranto, con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e mediante l’uso di materiali.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Speciale.

Art. 3 Durata

Il presente contratto ha durata di [▪] (▪) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da parte del DEC, al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti e di quelle usuarie.

Le attività s’intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

Art. 4 Corrispettivi e pagamenti

L’importo contrattuale, determinato in parte a corpo e in parte a misura, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, è pari a complessivi € [▪] (Euro [▪]), al netto di oneri contributivi e/o previdenziali/assistenziali ed IVA di legge.

L’importo a corpo è pari a € **393.088,95 (euro trecentonovantatremilaottantotto/95)**, l’importo a misura è pari a € **392.965,58 (euro trecentonovantaduemilanovecentosessantacinque/58)**, inclusi gli oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso calcolati sulle sole prove ed indagini pari a **€18.712,65 (euro diciottomilasettecentododici/65)**.

I costi della manodopera, *non soggetti a ribasso*, sono pari a **53.015,59 € (euro cinquantatremilaquindici/59)** e, considerato che i restanti servizi sono di natura intellettuale e non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008, i costi della sicurezza e i costi della manodopera dei medesimi sono pari a **0,00 € (euro zero/00)**.

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato. I corrispettivi sono accettati dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.

In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nel Capitolato.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, C.F. 06340981007, Via Barberini 38 – 00187 Roma (RM), codice IPA **ACD518**, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di ODA che sarà comunicato successivamente, il CUP e CIG di cui alle superiori premesse, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (*Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata Scheda fornitore, di cui all'Allegato "E", e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo).

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento), di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 - bis del D.P.R. 602/1973, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 5

Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, a decorrere dal secondo anno di validità del contratto, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi ai prezzi al consumo, qualora la variazione registrata sia superiore al 5% (cinque per cento) rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) della suddetta variazione.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore di cui all'Allegato "E", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).

L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Affidatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Affidatario nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle

obbligazioni assunte dall'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Affidatario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Affidatario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'affidatario si impegna ad indicare i professionisti indicati in sede di presentazione dell'offerta ed afferenti al gruppo di lavoro, così come richiesti da Capitolato a cui si fa espresso rinvio.

L'affidatario sarà tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione del gruppo di lavoro tramite PEC alla Stazione Appaltante.

Esso dovrà, inoltre, garantire i requisiti professionali richiesti per i professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro.

Art.8

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni

derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'affidatario nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'affidatario medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Affidatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Affidatario resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Affidatario si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Affidatario a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Articolo 10

Modifiche e proroghe

La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, con le modalità esplicitate dall'allegato II. 14 al Codice, la facoltà di ridurre o aumentare le attività di cui all'art. 8 e all'art. 9 Capitolato e di modificare l'oggetto del presente contratto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del D. lgs. 36/2026.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare l'affidamento al contraente originario, senza una nuova procedura di affidamento sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 11

Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato Speciale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dal par. 5 del Capitolato, una penale pari a 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Affidatario nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Affidatario e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Affidatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Affidatario non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal DEC, ove nominato, e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II. 14.

Art. 12

Recesso

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Affidatario a mezzo PEC con un

preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 13

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Affidatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC conformemente alle disposizioni dell'art. 10 dell'all. II.14 del Dlgs n. 36/2023 - per porre fine all'inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Affidatario a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 20 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall'Affidatario superi il 10% (dieci per cento) dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Affidatario dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- j) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;

- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità di cui all'Allegato "D", presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Affidatario inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Affidatario si impegna, sin d'ora, a fornire all'Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Affidatario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

Art. 14

Assicurazioni e garanzie

L'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 1917 c.c., ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

L'Affidatario, con le modalità di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, ha prodotto copia della garanzia di responsabilità civile per danni come indicato in premessa.

Art. 15

Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti - Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n.

36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Affidatario inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Affidatario, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Affidatario risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Agenzia si riserva il diritto, e l'Affidatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Affidatario.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 16

Disposizioni antimafia

L'Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 17

Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Impegno Etico

L'Affidatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia del Demanio ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Impegno Etico e, comunque, tale da non esporre la Stazione Appaltante al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione Appaltante a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 19

Obblighi di riservatezza

L'Affidatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art.20

Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Affidatario tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 21

Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n. 38; indirizzo di posta elettronica certificata PEC:

strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it.

- l'Affidatario elegge domicilio presso la sede legale (*eventuale della capogruppo mandataria*) sita [■] in [■], Via [■]; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [■].

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 22

Controversie e foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto saranno devolute al Tribunale di Taranto. Resta inteso che è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23

Spese del Contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo pari ad euro 120,00 (centoventi/00), che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE – CODICE TRIBUTO 1573 del [■], calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Art. 24

Responsabile del contratto per l'Appaltatore

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. [■], il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Affidatario con la Stazione Appaltante.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono: [■];
- Cellulare: [■];
- E-mail: [■];
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [■].

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Affidatario medesimo.

Il responsabile del Contratto dell'Affidatario opererà in collegamento con il Direttore

dell'esecuzione del Contratto (DEC), individuato dalla Stazione appaltante nella persona di [▪] coordinandosi con il medesimo.

Per l'Agazia del Demanio – Struttura per la Progettazione

Per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 7 (Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore), 8 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 9 (Responsabilità dell'Appaltatore), 11 (Penali), 12 (Recesso), 13 (Risoluzione del contratto), 14 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto), 17 (Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Impegno Etico), 18 (Obblighi di riservatezza), 20 (Proprietà degli elaborati progettuali prodotti), 21 (Controversie e foro Competente) del contratto. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'Appaltatore

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.